Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Sabato, 2 ottobre | Numero 233

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1312 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a sciogliere la convenzione 26 aprile 1919 con la Società elettro-ferroviaria italiana per la ferrovia Civitavecchia-Orte, ed a concedere, in deroga alle modalità dell'art. 2 della legge 12 luglio 1908, n. 444, alla Società stessa la detta ferrovia in sola costruzione alle seguenti condizioni generali;

a) la concessione della costruzione comprenderà in un primo tempo soltanto la sede stradale e i fabbricati, e successivamente l'armamento e il completamento della linea;

b) il corrispettivo di ciascuno dei due gruppi di opere sarà rappresentato dalla corresponsione alla Società concessionaria di cinquanta annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento della spesa risultante dalla stima dei lavori allegata al progetto esecutivo.

Tale sovvenzione potrà essere corrisposta anche per quote, secondo il progresso dei lavori, in base a regolari certificati di avanzamento;

c) qualora le mutate condizioni del costo della mano d'opera e delle materie prime siano tali da portare un aumento o una diminuzione superiore al 15 per cento dell'importo complessivo di una o più delle categorie di opere secondo la stima allegata al progetto esecutivo, sarà in facoltà, rispettivamente della concessionaria e dell'Amministrazione governativa, di chiedere la revisione della misura del sussidio;

d) oltre le facilitazioni fiscali consentite dalle leggi vigenti, potrà essere accordata alla concessionaria la registrazione col pagamento del solo diritto fisso, degli atti di cessione e vincolo della sovvenzione governativa.

Art. 2.

L'ammontare della sovvenzione per la ferrovia Civitavecchia-Orte resta al di fuori dei limiti d'impegno di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1318 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 300,000,000 da assegnarsi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esecuzione di lavori straordinari di opere idrauliche, bonifiche, porti, strade, ponti, ferrovie, ed altre opere pubbliche che abbiano carattere di urgenza o che debbano essere disposti a sollievo della disoccupazione e per i quali non siano sufficienti i fondi già assegnati dalle precedenti leggi.

Il Ministero dei lavori pubblici può concedere secondo le norme vigenti alle Cooperative di lavoro, in modifica di ogni precedente disposizione legislativa, lavori fino alla concorrenza di L. 1,000,000.

Art. 2.

Con decreti Reali, promossi dal ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, sarà provveduto, di volta in volta, all'assegnazione dei fondi in conto delle somme come sopra autorizzate, a favore di quelle opere per le quali si manifestino le condizioni indicate all'articolo precedente.

Art. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le somme necessarie per far fronte ai pagamenti che dovranno esser fatti in dipendenza e nei limiti delle maggiori autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2.

Art. 4.

Nelle note allo stato di previsione di ogni esercizio finanziario per la spesa del Ministero dei lavori pubblici, dovranno risultare le assegnazioni fatte alle singole specie di opere, a norma dell'articolo 2, distintamente dalle autorizzazioni rispettivamente concesse da leggi precedenti.

Art. 5.

Le assegnazioni di spesa in complessive L. 40,000,000 riguardanti le bonifiche di cui alla unita tabella, le quali si eseguono col sistema della concessione ai Consorzi fra i proprietari interessati sono portate in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo 66 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Opere autorizzate dalla legge 22 marzo 1900, n. 195, e da eseguire per concessione.

Terreni paludosi del Consorzio di Bacchiglione e Fossa Paltana (Mantova)	1,287,800 —
Terreni paludosi dei comuni di Bovolenta e Casalserugo e cioè in Consorzio Patriarcati (Padova)	614,000 —
Terreni polesani a sinistra di Canal Bianco e Po di Levante (Rovigo)	3,822,100 —
Valli grandi veronesi ed ostigliesi (Verona, Mantova e Rovigo)	500,000 —
Bacino compreso fra la Piave Nuova e la Livenza Viva (Venezia)	2,000,000 —
Bacino a sinistra del Lemene (Venezia)	1,753,000 —
Basso territorio dei comuni di Carpi e Novi (Modena e Mantova)	2,950,000 —
Bassa pianura bolognese-ravennate (Bologna e Ravenna)	7,727,200 —
Bonifica delle paludi Pontine	6,832,000 —
Pianura di Piscinara (Roma)	3,425,000 —
Opere autorizzate dalla legge 7 luglio 1902, n. 333	
Bonifica di Crevalcore e San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese (Bologna)	4,850,000 —
Pianura settentrionale e pisana (Fiume Morto) (Pisa)	1,619,900 —
Valli Zerpane e di Belfiore (Verona)	2,619,000 —
Totale	40,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero 1343 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della tariffa dei dazi doganali, approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577;

Visti i Nostri decreti 21 ottobre 1919, n. 1890; 26 dicembre 1919, n. 2467; 5 giugno 1920, n. 810;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1920, la carta bianca, in rotoli, destinata alla stampa di giornali, sarà ammessa alla importazione nel Regno, da qualsiasi paese, in esenzione dal dazio doganale.

Il ministro delle finanze stabilirà le norme da osservare per accertare la effettiva destinazione della

carta e l'impiego di essa per la stampa di giornali ammessi a godere dell'esenzione.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1337 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2408, e 1° febbraio 1920, n. 117, concernenti la concessione di speciali assegni agli ufficiali combattenti;

Veduto il R. decreto-legge 1° luglio 1920, n. 1132, che revoca quello 2 ottobre 1919, n. 2013, costituente l'Istituto italiano per il commercio internazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri per l'industria e il commercio, per l'agricoltura, del tesoro, delle colonie, della guerra, della marina e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme stanziate nei bilanci dei Ministeri per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale, per i provvedimenti e favore degli ufficiali combattenti in applicazione dei decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2408 e 1° febbraio 1920, n. 117, compresi i due milioni all'uopo già assegnati all'Istituto italiano per il commercio internazionale, sono devoluti all'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

L'Opera nazionale per i combattenti, con le somme di cui all'articolo precedente, provvederà al pagamento degli assegni speciali ad ufficiali combattenti previsti dai decreti-legge del 27 novembre 1919, n. 2408 e 1° febbraio 1920, n. 117, e deliberati a norma dei detti decreti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — ALESSIO — MICHELI — MEDA — ROSSI — BONOMI — SECHI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1341 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 700, che istituì il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di assumere personale avventizio per inderogabili esigenze dei servizi del predetto Ministero;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzata l'assunzione di personale avventizio da sciegliersi tra le persone giudicate idonee alle funzioni da disimpegnare.

Dette assunzioni avranno luogo con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro.

Con decreto del ministro medesimo verranno inscritti in bilancio i fondi necessari per l'esecuzione del presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1256 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 5 del Nostro decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2630, col quale si provvede al decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione della istruzione pubblica relative alle scuole medie e normali;

Veduti gli articoli 1 e 2 del decreto medesimo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2630, entreranno in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

È approvato il regolamento in esecuzione degli articoli sopra indicati, allegato al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO in esecuzione degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2630, col quale si provvede al decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica relative alle scuole medie e normali.

Art. 1.

Le autorità, gli uffici ed i corpi collegiali locali cui sono affidati l'amministrazione ed il governo della scuola media alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica sono:

a) il capo dell'Istituto;

b) il collegio dei professori della classe;

c) il collegio degli insegnanti e il Consiglio di presidenza o di direzione negli Istituti dove esso è stabilito;

d) il provveditore agli studi;

e) la Giunta provinciale delle scuole medie;

f) la Giunta di vigilanza sugli Istituti tecnici;

g) il Collegio dei capi Istituto secondo l'art. 6 della legge 27 giugno 1912, n. 678;

h) il Circolo regionale dell'Ispettorato delle scuole medie.

La composizione di tali corpi collegiali e le attribuzioni di essi, degli uffici e delle autorità predette sono determinate dalle leggi e regolamenti speciali che li riguardano e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

La Giunta di vigilanza sugli Istituti tecnici è composta nel modo indicato dall'art. 29 del regolamento generale approvato con R. decreto 21 giugno 1885, n. 3413. Essa sopraintende all'amministrazione degli Istituti stessi e promuove dagli Enti locali quanto può giovare al loro incremento: prende tutti i provvedimenti che riguardano il personale non insegnante.

Spetta alle autorità scolastiche centrali e locali, nei limiti delle rispettive competenze, il governo didattico e disciplinare di tali Istituti. Sono abrogati i RR. decreti 22 ottobre 1903, n. 437, e 27 dicembre 1903, n. 545.

Art. 3.

Il Collegio dei capi d'Istituto di cui all'art. 6 della legge 27 giugno 1912, n. 678, deve essere convocato in adunanza generale almeno due volte l'anno.

Può adunarsi ogni qual volta il provveditore agli studi lo ritenga necessario.

Lo presiede il R. provveditore; in caso di sua assenza o impedimento è presieduto dal capo d'Istituto di scuola di 2° grado più anziano per servizio direttivo tra i presenti.

Solo in caso di legittimo impedimento il capo d'Istituto può farsi rappresentare dal vice preside o vice direttore o, in mancanza di questi, da altro insegnante da lui delegato, che parteciperà alla votazione solo per quel che riguarda il proprio Istituto.

Per la validità delle adunanze, sia parziali che generali, si richiede la presenza di almeno due terzi di coloro che possono parteciparvi: per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Non può prendere parte alla votazione chi vi abbia personale interesse o sia coniuge oppure parente od affine entro il 4° grado con persona direttamente interessata al provvedimento da adottarsi.

La votazione sarà segreta ogni qual volta sia richiesta da 1/5 dei presenti e sempre quando si tratti di affare che interessi il coniuge od il congiunto del provveditore o di uno dei capi d'Istituto della Provincia.

Le funzioni di segretario sono di volta in volta esercitate da uno dei capi d'Istituto presenti.

Delle adunanze sarà steso processo verbale che sarà conservato in apposito registro del provveditore agli studi, cui è affidata la esecuzione delle deliberazioni prese dall'assemblea.

Art. 4.

Nelle scuole con non meno di otto classi o di 250 alunni, il capo Istituto potrà proporre anno per anno al provveditore la nomina di un vice preside o vice direttore. Questi coadiuva il capo di Istituto in quelle attribuzioni che gli sono da lui affidate e lo sostituisce in sua assenza.

Nelle scuole con non meno di 400 alunni il capo Istituto, il vice preside o vice direttore, ove ci sia, e tre insegnanti di ruolo eletti dal Consiglio dei professori nella prima adunanza di ciascun anno scolastico, costituiscono l'Ufficio di presidenza o di direzione che, nei casi urgenti, può deliberare tutti i provvedimenti necessari, anche quelli che ordinariamente sono di competenza del Consiglio, salvo a chiederne la ratifica nella prima adunanza successiva di questo.

Uno dei tre eletti fungerà da segretario del Consiglio dei professori e del Consiglio di presidenza.

Nulla è innovato a quanto è stabilito per gli Istituti tecnici dall'art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1885, n. 3413.

Art. 5.

In applicazione della lettera *a)* dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2630 spetta ai capi degli Istituti di provvedere

e di decidere secondo le norme vigenti e quelle contenute nel presente regolamento, intorno alle iscrizioni, agli esami di ammissione, promozione, di licenza, al rilascio di diplomi e dei certificati, all'annullamento delle prove di esame fatte o dei titoli di studio conseguiti in frode o per errore, alla polizia degli esami medesimi, alla formazione delle Commissioni esaminatrici, alle punizioni disciplinari degli alunni, entro i limiti di cui al successivo articolo 13, al rimborso delle tasse scolastiche e all'esonero dal pagamento di esse in esecuzione dei deliberati del Consiglio dei professori.

Spetta al provveditore agli studi di decidere sopra i reclami che gli siano presentati contro i provvedimenti presi nella competenza sopra indicata dai capi Istituto, di assegnare le borse di studio, comprese quelle a favore dei maestri della Sardegna, e gli assegni liceali secondo le deliberazioni della Giunta provinciale delle scuole medie, di curare la distribuzione dei candidati privatisti agli esami tra i vari Istituti della stessa città e la distribuzione degli alunni tra gli Istituti medesimi in esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei capi di Istituto, di nominare i commissari agli esami nelle scuole pareggiate di 1° grado e di 2° grado nei modi indicati nell'art. 12.

L'annullamento di cui sopra, demandato ai capi d'Istituto, non può riguardare che prove d'esame sostenute e titoli di studio conseguiti nell'Istituto medesimo nell'anno scolastico in corso e nell'ultimo scaduto. Se si riferisce ad esami o titoli di licenza o riguardi collettivamente più alunni, deve essere sentito il Collegio dei professori. Degli annullamenti deve essere subito informato il provveditore per gli accertamenti che giudicasse del caso. Fuori dei casi sopraccennati l'annullamento resta riservato al Ministero.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli esami di integrazione secondo gli articoli 27 a 29 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.

Art. 6.

Qualsiasi domanda di alunni o di candidati privatisti, comprese quelle per iscrizione tardiva, o per mutamento di sede di esami e quelle per gli esami d'integrazione, deve essere presentata al capo d'Istituto.

Le domande per l'iscrizione ai corsi devono essere presentate non oltre il 16 ottobre. Quando le lezioni siano cominciate non può più essere accolta domanda di iscrizione se non concorrano gravi e fondate ragioni, e in ogni caso non oltre il 31 del mese di ottobre. Trascorso questo termine, nessuna concessione è più consentita, salvo il caso di alunni chiamati al servizio militare che non siano stati congedati prima del 20 ottobre, per i quali rimane ferma la facoltà di iscrizione tardiva, purchè la relativa istanza sia presentata entro sette giorni da quello in cui l'alunno ebbe comunicazione del risultato degli esami sostenuti a norma dell'art. 8 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.

Le domande per gli esami di ammissione e di licenza devono essere presentate non oltre il 10 giugno per la sessione estiva e il 10 settembre per quella autunnale al capo dell'Istituto anche nelle città ove siano più scuole dello stesso ordine e grado.

Qualora sia necessaria per l'eccessiva concorrenza di candidati in un solo Istituto un'equa distribuzione fra le diverse scuole questa sarà disposta dal provveditore agli studi, sentiti in adunanza parziale i capi d'Istituto.

L'equa distribuzione degli alunni iscritti nei diversi Istituti sarà fatta, in base principalmente al domicilio di essi, dall'assemblea generale o parziale dei capi d'Istituto nelle adunanze che avranno luogo al principio dell'anno scolastico.

Ai fini dell'applicazione dei due commi precedenti i capi d'Istituto comunicheranno sollecitamente il numero degli alunni che abbiano fatta istanza di ammissione agli esami e di iscrizione ai corsi entro i termini rispettivamente sopraindicati.

Art. 7.

I candidati agli esami che intendono giovarsi delle disposizioni dell'art. 16 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, debbono presentarne domanda motivata e debitamente documentata al capo dell'Istituto presso il quale intendono completare gli studi.

Il capo dell'Istituto dal quale il candidato proviene rilascerà una dichiarazione da allegarsi alla domanda predetta contenente tutte le indicazioni relative alla condizione scolastica ed al pagamento delle tasse; tale dichiarazione non potrà essere rilasciata nel caso che siano in corso provvedimenti disciplinari.

Il capo dell'Istituto a cui la domanda è presentata dovrà accertare che concorrano circostanze atte a giustificare il cambio della sede di esame.

Contro il diniego è ammesso entro 10 giorni il ricorso al provveditore agli studi, il quale delibera in via definitiva.

Art. 8.

Salvo che per gli esami di licenza dalle scuole di 2° grado, il diario degli esami è fissato dal capo Istituto e i temi per le prove scritte sono scelti dalle Sottocommissioni esaminatrici nei modi e nelle forme indicate dall'art. 38 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.

I diari degli esami devono essere resi noti non più tardi del 15 giugno.

Art. 9.

Spetta al capo dell'Istituto e, per gli esami di licenza negli Istituti pareggiati, al commissario di sospendere le operazioni di esame nel caso che ciò sia necessario per gravi motivi; egli ne dovrà dare immediatamente relazione motivata al R. provveditore agli studi.

Spetta del pari al capo dell'Istituto, sentito il Collegio dei professori, nei limiti stabiliti dall'art. 5, di annullare totalmente o parzialmente gli esami di quei candidati che abbiano ottenuto la ammissione contro le disposizioni vigenti o abbiano presentato documenti non conformi al vero, o abbiano avuto conoscenza anticipata dei temi, o abbiano contravvenuto in qualsiasi modo alle norme che governano gli esami, e in generale semprechè riscontri casi di dolo o di errore.

Contro i provvedimenti così adottati è ammesso il ricorso entro 10 giorni al provveditore, che deciderà in via definitiva, sentita la Giunta provinciale delle scuole medie.

Art. 10.

Il registro relativo agli esami di licenza di cui al 1° comma dell'art. 52 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217 e i risultati degli esami pratici di cui all'ultimo comma dell'art. 101 di detto regolamento saranno inviati dal capo Istituto al provveditore agli studi: in essi sarà indicata anche la scuola privata da cui eventualmente provengono i candidati; i voti riportati dai candidati devono essere scritti in tutte lettere.

Art. 11.

I diplomi di licenza tanto di 1° quanto di 2° grado sono rilasciati dai capi-Istituto. I moduli relativi saranno ad essi somministrati dal Ministero, quando, secondo il bisogno, ne facciano richiesta.

Non oltre il 31 dicembre di ciascun anno il capo d'Istituto, quale consegnatario dei moduli dei diplomi, è tenuto ad inviare al Ministero il rendiconto con la dimostrazione del numero dei diplomi avuti in carico durante l'anno, di quelli regolarmente rilasciati e delle eventuali rimanenze; i moduli che per errore di scritturazione o per altre cause siano resi inservibili dovranno essere allegati al rendiconto.

Art. 12.

La nomina dei commissari agli esami presso le scuole pareggiate di primo grado è fatta dal provveditore agli studi su proposta della Giunta provinciale delle scuole medie, la quale sceglie fra le persone indicate nel 1° comma dell'art. 55 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, che non appartengano alla Giunta medesima.

Per le scuole di 2° grado la nomina è deferita parimenti al provveditore agli studi, che sceglierà tra le persone indicate nel comma

seguente, tenendo presenti le motivate proposte del Collegio degli ispettori regionali.

Possono essere nominati commissari nelle scuole di 2° grado i professori di Università e i liberi docenti in effettivo esercizio, che professino discipline strettamente affini agli insegnamenti caratteristici dei singoli Istituti, gli ispettori per le scuole medie e normali, i provveditori agli studi e i capi d'istituto delle scuole governative di 2° grado, quando siano espressamente designati dall'Ispettorato.

La Commissione esaminatrice negli Istituti di istruzione femminile indicati nel secondo comma dell'art. 10 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, è presieduta da persona delegata dal Regio provveditore agli studi su proposta collegiale dell'Ispettorato regionale per le scuole medie e normali.

È però in facoltà del provveditore, su proposta collegiale del medesimo Ispettorato, di nominare uno o più commissari per esaminare in determinate materie; nel quale caso i rispettivi insegnanti assistono all'esame con voto consultivo.

Resta fermo l'ultimo comma dell'art. 55 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.

Art. 13.

Gli alunni che mancano ai doveri scolastici ed offendono il decoro personale, la morale e la disciplina anche fuori della scuola sono puniti, a fine di correzione e di esempio agli altri, o dall'insegnante, o dal capo dell'istituto, o dal Collegio degli insegnanti della classe, o dal Consiglio dei professori dell'Istituto.

Le punizioni che, secondo i casi, possono essere inflitte agli alunni sono le seguenti:

Dall'insegnante:

1° ammonizione privata o in classe;

2° allontanamento dalla lezione, con immediata comunicazione al capo dell'Istituto.

Dal capo dell'Istituto, o di sua iniziativa e su rapporto dell'insegnante:

3° ammonizione privata o in classe;

4° sospensione dalle lezioni per un tempo non maggiore di 10 giorni.

Dal Collegio degli insegnanti della classe:

5° sospensione dell'alunno dalle lezioni per un tempo maggiore di 10 giorni e fino a 60;

6° sospensione oltre ai 60 giorni o fino al termine delle lezioni con esclusione dagli esami della sessione estiva.

In entrambi i casi può essere deliberata la perdita del beneficio della dispensa dalle tasse.

Per il ginnasio inferiore il Collegio di classe è composto degli insegnanti delle prime tre classi: dove siano corsi paralleli è formato dai professori delle tre classi di ciascun corso.

Dal Consiglio plenario dei professori:

7° Esclusione dell'alunno da ambedue le sessioni ammettendolo a ripetere la classe nell'anno successivo, salvo il disposto dell'articolo 4 del R. decreto legge 29 agosto 1919, n. 1876;

8° Allontamento definitivo dall'Istituto con la perdita dell'anno scolastico.

9° Espulsione da tutte le scuole del Regno con effetto non oltre i tre anni: l'alunno che ne è colpito non può tornare all'Istituto nel quale commise la mancanza che determinò la espulsione.

All'alunno deve sempre essere dato modo di discolparsi anche per iscritto.

Le punizioni sono sempre fatte conoscere alle famiglie e segnate nei registri della scuola. Il capo dell'Istituto ha facoltà di pubblicarle nell'albo della scuola e farne menzione sulla pagella dell'alunno.

Quelle dal n. 6 al n. 9 debbono essere registrate sulla pagella e pubblicate.

Contro le punizioni di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, vi è luogo a ricorso alla Giunta provinciale per le scuole medie. La decisione della Giunta è definitiva.

Art. 14.

Le assenze ingiustificate, quando siano riusciti vani i richiami del capo d'Istituto alla famiglia, possono essere punite dal Collegio degli insegnanti della classe alla stregua delle mancanze disciplinari, anche con l'allontanamento dell'alunno dalla scuola fino alla fine dell'anno scolastico. In questo caso l'alunno potrà presentarsi alla sessione estiva di esami in qualità di esterno.

Art. 15.

I verbali delle adunanze del Collegio dei professori relativi all'esonero totale o parziale delle tasse scolastiche devono essere trasmessi in copia al provveditore agli studi.

Il capo d'Istituto comunica agli interessati tutte le deliberazioni in ordine alle domande di esonero da essi presentate.

Contro le deliberazioni negative gl'interessati hanno facoltà di presentare entro 10 giorni, per mezzo del capo Istituto, ricorso al provveditore, il quale, sentita la Giunta provinciale per le scuole medie, deciderà in via definitiva.

Art. 16.

Il conferimento delle borse di studio di cui al decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 2153, è fatto con decreto del provveditore agli studi secondo le norme contenute nel regolamento anzidetto.

L'art. 17 di questo è modificato nel senso che è deferito al provveditore il conferimento delle borse ai maestri della Sardegna. I termini e i modi di ricorso degli interessati sono gli stessi indicati dall'art. 11.

Qualora non tutte le borse assegnate a ciascuna Provincia si possano conferire, e rimanga disponibile parte dei fondi ad essa assegnati, potrà il provveditore, sentita la Giunta provinciale delle scuole medie, concedere sui fondi stessi sussidi scolastici tra le persone nei modi e nei limiti indicati nel secondo comma dell'art. 15 del regolamento anzidetto, il quale resta in tal senso modificato per quanto riguarda la competenza dell'Amministrazione centrale. Spetta parimenti al provveditore e non al Ministero provvedere nei casi di cui all'art. 20.

L'art. 7 del regolamento 2 gennaio 1908, n. 240, sugli assegni a studenti liceali è modificato nel senso che il conferimento di tali assegni è deferito al provveditore agli studi.

Sono estese al conferimento di questi assegni le norme vigenti per le borse di studio per quanto riguarda i ricorsi degli interessati contro la decisione del provveditore e della Giunta provinciale delle scuole medie.

Art. 17.

In applicazione della lettera *b*) articolo 1° del R. decreto-legge 20 novembre 1919, num. 2530, il capo dell'Istituto ha facoltà di accordare congedi al personale insegnante, di segreteria e subalterno in caso di vero e comprovato bisogno per motivi di salute o per gravi ed urgenti ragioni di famiglia, fino al limite di 10 giorni all'anno, computando tutte le precedenti assenze anche se giustificate o congedi accordati nello stesso anno scolastico; esso darà notizia al provveditore agli studi della concessione con la quale si raggiunga il predetto limite massimo.

Le domande per concessioni ulteriori fino a complessivi giorni 60, da computarsi come al comma precedente, saranno inviate, per via gerarchica e accompagnate dal motivato parere del capo dell'Istituto, al provveditore agli studi, al quale è rimessa la facoltà della concessione, semprechè concorrano condizioni di comprovato bisogno come al comma precedente.

Se entro il termine di 8 giorni non sarà pervenuta alcuna risposta dal provveditore si intenderà approvata la proposta del capo d'Istituto.

Quando il capo d'Istituto, per motivi di salute o per gravi ed urgenti ragioni di famiglia, debba assentarsi per non oltre 5 giorni ne darà immediata notizia al provveditore. Se l'assenza dovesse

protrarsi oltre il termine anzidetto, egli dovrà inviare al provveditore formale istanza di congedo.

Nei casi di domanda di congedo per motivi di salute, alla domanda deve essere unito un legale certificato medico; quando la domanda sia per un congedo superiore a dieci giorni, il provveditore potrà ordinare una visita medico-fiscale dandone immediato avviso al capo Istituto.

Quando risulti che il funzionario non possa dopo i 60 giorni di assenza riassumere servizio, il provveditore lo inviterà a presentare domanda di aspettativa a norma di legge e ne darà subito notizia al Ministero per i provvedimenti di sua competenza, rimanendo responsabile del danno eventuale per spese di supplenza che non potessero legalmente essere giustificate.

Il provveditore ed il capo d'Istituto debbono tenere un registro dal quale risultino tutte le assenze e le concessioni di congedo al personale.

Per i congedi al personale amministrativo, assistente e subalterno degli Istituti tecnici provvedono il preside e la Giunta di vigilanza.

Art. 18.

La concessione del permesso di risiedere in località vicina a quella ove l'insegnante deve esercitare il suo ufficio, secondo la lettera *c)* dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2630, spetta al provveditore agli studi.

Escluso il tempo delle vacanze regolamentari, gli insegnanti devono avere stabile dimora nel Comune in cui ha sede l'Istituto, fare lezione secondo l'orario prescritto e adempiere per i bisogni della scuola a tutti gli obblighi loro imposti dalle disposizioni vigenti fino al compimento degli esami.

La facoltà attribuita al provveditore nel 1° comma del presente articolo dovrà essere esercitata con assoluto riguardo agli interessi didattici, e sentito il parere del capo d'Istituto, e quando lo consentano la distanza dei luoghi e la compilazione degli orari.

La concessione può essere sempre revocata quando, a giudizio del capo d'Istituto, lo richieda l'interesse del servizio.

Uguale concessione può essere fatta dal provveditore agli studi al capo dell'Istituto quando concorrano gravi ed eccezionali motivi di famiglia e su conforme parere dell'Ispettorato del circolo delle scuole medie.

Art. 19.

Il conferimento delle supplenze secondo la lettera *d)* dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2630, è deferito:

a) al Collegio dei capi d'Istituto quando trattasi di provvedere a cattedre vacanti in principio dell'anno scolastico, e in tal caso esso sarà fatto contemporaneamente a quello delle classi aggiunte;

b) al provveditore agli studi se trattasi di supplenze che si rendono necessarie durante l'anno scolastico e per un tempo superiore ai due mesi, e al capo Istituto se per un tempo che non superi tale durata.

Nel primo caso il provveditore sentirà il capo Istituto e nel secondo dovrà la scelta di questo essere approvata dal provveditore entro otto giorni; trascorso questo termine, il silenzio si intenderà come approvazione.

Si intendono vacanti le cattedre alle quali il Ministero non abbia provveduto con un titolare di ruolo entro il 1° ottobre.

Nessuna missione, o comando, potrà essere disposta per qualsiasi motivo dopo il 30 settembre.

Per il periodo anteriore all'adunanza predetta e specialmente per il periodo degli esami autunnali il capo d'Istituto potrà affidare le supplenze, limitandosi ai casi di assoluta necessità, a persona da lui scelta e più particolarmente richiamando supplenti dell'anno precedente che abbiano prestato lodevole servizio.

Art. 20.

Il conferimento delle supplenze è fatto secondo le norme dell'articolo 2 ultimo comma della legge 16 luglio 1914, n. 679, e 12 del regolamento 3 settembre 1914, 1176, modificato dall'art. 17 del regolamento 13 febbraio 1916, n. 321.

In ogni caso il conferimento delle supplenze secondo l'ordine stabilito dalle norme predette è subordinato alle esigenze dell'orario dei diversi Istituti, alle ragioni didattiche o di servizio, o di diligenza e robustezza fisica.

Quando le supplenze sono assegnate, contemporaneamente alle classi aggiunte, dovranno essere chiaramente indicati nel verbale delle adunanze dell'assemblea dei capi d'Istituto i motivi della scelta dei supplenti in confronto di altri aspiranti e specificatamente indicate le ragioni di cui al comma precedente che abbiano indotto a derogare dall'ordine di preferenza stabilito dalle norme vigenti.

Le norme per il conferimento delle supplenze valgono anche per gli incarichi di insegnamenti a cui non corrisponda cattedra di ruolo, salvo che sia diversamente stabilito da disposizioni speciali.

Art. 21.

Il conferimento delle classi aggiunte secondo la lettera *e)* dell'articolo 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2630, spetta al Collegio dei capi d'Istituto di cui al precedente articolo 3 ferme restando tutte le norme vigenti per l'assegnazione di esse.

Art. 22.

Le domande degli estranei ai ruoli, legalmente abilitati, intese ad ottenere supplenze, incarichi o classi aggiunte, debbono essere rivolte al provveditore agli studi in carta legale e presentate entro il 15 settembre. Tali domande dovranno contenere l'indicazione precisa del recapito ed avere a corredo copia autentica del titolo di studio, i certificati penale e di moralità, di data non anteriore a tre mesi, il certificato di nascita ed eventualmente i documenti dai quali risulti il possesso dei titoli di preferenza.

Per gli insegnanti di ruolo la domanda o la rinunzia di cui all'articolo 9 del regolamento 3 settembre 1914, n. 1176, dovrà essere fatta entro il 10 ottobre.

Il provveditore curerà la formazione di un elenco di tutte le domande pervenute tempestivamente affidando ad una Commissione composta di due capi Istituto sotto la sua presidenza per ciascun ordine e grado di scuole l'incarico di compilare un ordine di graduazione in base ai documenti allegati alle domande.

Quando il numero delle domande di estranei ai ruoli regolarmente abilitati non sia sufficiente ai bisogni degli Istituti di una Provincia il provveditore dovrà rivolgersi ai provveditori delle Provincie vicine, affinchè gli diano indicazioni di aspiranti a supplenze, di classi aggiunte o incarichi nelle Provincie rispettive, ai quali non sia stato affidato alcun insegnamento.

Art. 23.

L'avvenuta assegnazione di supplenze, di incarichi e di classi aggiunte sarà pubblicata mediante affissione nell'albo dell'Istituto e in quello dell'Ufficio provinciale scolastico non più tardi del terzo giorno da quello dell'ultima seduta del Collegio dei capi d'Istituto riguardante tale assegnazione.

La persona alla quale sia stata conferita supplenza, incarico o classe aggiunta decadrà dalla nomina quando non comunichi la sua accettazione entro sette giorni dalla data della pubblicazione della nomina stessa nell'albo dell'Ufficio scolastico provinciale.

Scaduti 15 giorni dalla data dell'affissione predetta, il provveditore trasmette immediatamente al Ministero coi prospetti della formazione delle classi aggiunte quelle dell'assegnazione delle classi stesse, delle supplenze o degli incarichi, i verbali delle adunanze da cui risultino i motivi dei singoli provvedimenti, ed infine i ricorsi presentati.

Il termine per presentare ricorso al Ministero contro assegnazione di classi aggiunte, di supplenza e di incarichi è di 15 giorni dalla data di affissione nell'albo dell'Istituto.

Per i provvedimenti relativi a classi aggiunte, supplenze ed in-

carichi, presi durante l'anno scolastico, il termine anzidetto decorrerà dalla data dell'affissione del provvedimento nell'albo dell'Istituto che sarà fatta entro il giorno seguente a quello del provvedimento stesso.

I ricorsi devono pervenire al Ministero per via gerarchica e l'autorità locale li accompagnerà con tutte le indicazioni necessarie per la decisione.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente l'assegnazione dev'essere comunicata direttamente all'interessato e i termini indicati nel presente articolo decorrono dalla data di tale comunicazione in via amministrativa.

Art. 24.

La liquidazione e il pagamento delle retribuzioni delle ore di insegnamento impartito sia da insegnanti di ruolo, oltre il proprio obbligo di orario, sia da persone estranee al personale di ruolo, in classi ordinarie o aggiunte e di qualsiasi altra indennità o compenso di carattere continuativo, sono disposti, per ciascun mese, dal capo dell'Istituto non oltre il giorno 5 del mese successivo, con buoni su fondi che saranno messi a sua disposizione.

Il capo dell'Istituto è responsabile del ritardo nella liquidazione e della tardiva richiesta di somministrazione di fondi.

Nelle liquidazioni mensili non si detrarranno i giorni delle vacanze regolamentari e quelli nei quali le scuole siano state chiuse per ragioni sanitarie o di ordine pubblico; parimenti non si detrarranno, neppure per il personale fuori ruolo, i compensi per assenze giustificate, per un periodo non superiore a sei giorni durante l'intero anno scolastico, sempre che per le assenze medesime non si sia dovuto corrispondere ad altri compenso alcuno.

Il professore di ruolo o estraneo ai ruoli che presta la sua opera per gli esami nelle sessioni di luglio e di ottobre nella stessa scuola e sede ha diritto alla intera retribuzione per il mese di ottobre salvo che le classi aggiunte che nell'anno scolastico precedente erano state a lui affidate siano state trasformate dal 1° ottobre in classi ordinarie costituenti posto di ruolo affidato ad un titolare.

Tale diritto non viene meno per la eventuale mancanza di alunni nell'una o nell'altra sessione di esami.

Il professore trasferito subentra nei diritti dell'insegnante di ruolo o supplente di cui prende il posto salvo il caso di trasformazione delle classi aggiunte di cui al comma precedente.

In ogni altro caso gli alunni delle classi aggiunte dell'anno precedente rimaste senza insegnante potranno essere aggregati ad altre classi dell'Istituto e si provvederà al compenso agli insegnanti per i relativi esami con retribuzioni straordinarie.

Contro i provvedimenti di liquidazione presi in conformità del presente articolo è ammesso il ricorso al provveditore entro dieci giorni dalla data della quietanza.

È abrogato l'art. 34 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623 modificato dal R. decreto 5 dicembre 1912, n. 1319.

Art. 25.

Quando, fuori del caso delle eventuali improvvise assenze di cui al penultimo comma dell'art. 16 della legge 16 luglio 1914, n. 679, non vi sia modo di provvedere altrimenti a supplenze di insegnanti, il provveditore può darne incarico al capo d'Istituto, il quale in questo caso avrà diritto a compenso.

In tal caso, come in ogni altro nel quale occorra disporre liquidazione di compensi a favore di capi di Istituto, tale liquidazione sarà curata dal provveditore ed il pagamento sarà disposto dal Ministero con mandati diretti.

Art. 26.

Negli Istituti ove non sia il vice preside o il vice direttore la supplenza all'ufficio direttivo è conferita dal provveditore agli studi su proposta motivata del capo d'Istituto.

Art. 27.

Negli Istituti nei quali il personale di segreteria è a carico dello Stato gli incarichi e le supplenze temporanee al detto personale e le nomine delle assistenti di cui al 3° comma dell'art. 21 della legge 16 luglio 1914, n. 679, sono conferite dal capo d'Istituto, il quale sceglierà di preferenza coloro che posseggono i requisiti prescritti.

Il capo istituto provvede anche alla liquidazione e al pagamento dei compensi relativi e a qualsiasi altra indennità e compenso di carattere continuativo con buoni sopra fondi a disposizione, dei quali chiederà tempestivamente la somministrazione.

Art. 28.

Il personale di servizio e di ruolo a carico dello Stato è scelto per mezzo di pubblico concorso da bandirsi dai provveditori agli studi. Del bando di concorso sarà curata l'affissione nell'albo dei Comuni della Provincia e la pubblicazione in qualche giornale locale almeno un mese prima del termine fissato per la presentazione delle domande.

Le domande con i relativi titoli e documenti giusta l'art. 15 del regolamento 15 luglio 1915, n. 1725 debbono essere fatte pervenire al capo dell'Istituto nel quale è vacante il posto messo a concorso, e saranno esaminate da una Commissione composta dello stesso capo d'Istituto e di due insegnanti designati dal Consiglio dei professori.

Sulle proposte che la Commissione formulerà al riguardo il provveditore agli studi procederà alla nomina del candidato prescelto.

Il decreto di nomina sarà inviato al Ministero che ne curerà la trasmissione alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 29.

Il capo dell'Istituto può adottare provvedimenti disciplinari a carico del personale di servizio dipendente dal Ministero con facoltà di infliggere la sospensione dallo stipendio per un periodo da uno a dieci giorni. Per le punizioni disciplinari più gravi è competente il Consiglio di disciplina composto del provveditore e di un capo d'Istituto di sua scelta e di due membri della Giunta provinciale delle scuole medie da questa designati anno per anno.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal capo Istituto l'interessato ha facoltà di ricorrere entro dieci giorni al Consiglio di disciplina; contro i provvedimenti adottati in primo grado dal Consiglio di disciplina, l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni al Ministero.

Art. 30.

L'autorizzazione a nominare le aiuto-bidelle per la sorveglianza delle alunne nei casi previsti dal comma 4° dell'art. 23 della legge 16 luglio 1914, n. 679, è data dal provveditore, il quale, d'accordo col capo d'Istituto, determinerà l'ammontare della retribuzione.

Al pagamento di tale retribuzione e di qualsiasi altra indennità o compenso di carattere continuativo al personale di servizio di ruolo provvede il capo d'Istituto con buoni su fondi messi a sua disposizione.

Art. 31.

Al principio dell'anno finanziario il Ministero farà noto per mezzo del Bollettino ufficiale, l'ammontare delle somme che nel corso dell'esercizio saranno messe a disposizione di ciascuno di quegli Istituti nei quali, tenuto conto del numero del personale addettovi, della ampiezza dei locali e della popolazione scolastica sarà riconosciuto necessario provvedere ad economia alle spese per pulizia dei locali, a norma dell'art. 14 ultimo comma del decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1186.

I capi d'Istituto chiederanno al Ministero che siano messe a disposizione le somme anzidette secondo il bisogno e dovranno erogarle e renderne conto tenendo una distinta contabilità. Le somme destinate a questo scopo non potranno mai essere distratte per altre spese in servizio dell'Istituto o essere erogate in compensi al personale di ruolo.

Si richiederà la preventiva autorizzazione ministeriale per le spese che superino le L. 2000. Non si riterranno validi gli impegni assunti senza l'osservanza di questa disposizione e con effetto oltre il termine dell'esercizio finanziario.

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o diverse a quelle contenute nel presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: CROCE.

Il numero 1336 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1613, con cui si istituisce una Commissione incaricata di valutare i danni cagionati dalle operazioni di guerra, in relazione alle disposizioni dei Trattati di pace e di provvedere ad altri compiti, relativi al risarcimento dei medesimi danni.

Ritenuto che per effetto degli accordi internazionali intervenuti a Spa il 16 luglio 1920, che stabiliscono le percentuali di ripartizione fra gli Alleati delle indennità da corrispondersi dagli Stati ex-nemici, si rende non più necessario l'ulteriore svolgimento della maggior parte dell'attività della predetta Commissione.

Letto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 11 marzo 1920, col quale si regolano i rapporti con le varie Amministrazioni centrali della sezione istituita a Roma dalla Delegazione italiana alla Commissione delle riparazioni pei danni di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione istituita col R. decreto 17 agosto 1919, n. 1613, è abolita.

Art. 2.

È istituito presso il Ministero del tesoro un Comitato interministeriale, presieduto dal ministro del tesoro e composto dai ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura, delle terre liberate e dei lavori pubblici, per approvare i programmi delle richieste delle materie prime, dei materiali di costruzione, del bestiame e delle altre merci da presentarsi agli Stati ex-nemici, in conformità dei trattati di pace, in conto delle riparazioni dei danni di guerra.

In caso d'impedimento o di assenza i ministri potranno delegare speciali loro rappresentanti.

I programmi delle richieste anche se provocate da domanda di privati saranno preparati dalle singole Amministrazioni suddette e dalle altre interessate, ciascuna nei limiti della propria competenza, e rimessi al ministro del tesoro pel loro coordinamento.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto all'Ufficio di segreteria del Comitato.

Art. 4.

La segreteria del Comitato assumerà tutte le informazioni necessarie dalla sezione della Delegazione italiana alla Commissione delle riparazioni ed esaminerà col suo concorso i quesiti inerenti ai detti programmi, tenendo conto delle direttive, che la Delegazione italiana darà alla Sezione.

Le singole Amministrazioni si rivolgeranno ugualmente alla predetta sezione per averne norma nella compilazione dei programmi di loro competenza ai riguardi della Commissione delle riparazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1344 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 31 maggio 1915, n. 765;

Visto l'art. 244 del trattato di pace firmato a San Germano il 10 settembre 1919 ed approvato con R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1804;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a derogare con il sopracitato decreto Luogotenenziale del 31 maggio 1915 n. 765, alle disposizioni legislative vigenti in materia di regime doganale convenzionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'industria e commercio e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il decreto Luogotenenziale 31 maggio 1915, n. 765, inteso a mantenere temporaneamente in vigore, nei rapporti con gli Stati ammessi a godere del trattamento della nazione più favorita, le disposizioni del trattato di commercio già vigente con l'Austria-Ungheria e conchiuso l'11 febbraio 1906.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — SFORZA — ALESSIO — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 29 agosto 1920:

Ruffo di Calabria cav. Baldassare, maggiore, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 16 settembre 1920.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Tomeo Nicolà, primo capitano, promosso maggiore con anzianità 24 marzo 1918, decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919.

I seguenti capitani di cavalleria sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 settembre 1920:

Ferraguti Paolo.

Barattieri di San Pietro conte e patrizio Piacentino Massimiliano.

Florio Giulio.

Converso Angelo.

Pallavicino Ferdinando.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Barbarisi Marco Aurelio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 10 luglio 1920.

Lasava Domenico, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 24 gennaio 1920, richiamato in servizio effettivo dal 24 luglio 1920.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

De Silva Goffredo, tenente in aspettativa per riduzione di quadri richiamato in servizio effettivo dal 16 agosto 1920.

Petri Agostino, tenente collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Chirico Beniamino, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 3 agosto 1920.

Salerno Franco, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'8 marzo 1920, richiamato in servizio effettivo dall'8 luglio 1920, decorrenza assegni dal 16 detto.

Brisilieri Colombi Paolo, tenente in aspettativa per motivi speciali, richiamato in servizio effettivo dal 18 agosto 1920.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Giaiodi di Monastero Luigi, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 12 luglio 1920.

Graziadei Luigi, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa dal 1° ottobre 1920.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Vercellino cav. Mario, colonnello, collocato, a sua domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 16 settembre 1920.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Campagnoli cav. Francesco, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio dal 16 agosto 1920.

Laccetti cav. Luigi, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio, d'autorità, dal 16 settembre 1920.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Fraracci Giovanni, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 14 giugno 1919, richiamato in servizio dal 14 dicembre 1919.

Cantarone Raffaele, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 1° settembre 1915 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 1° ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	160 81	New York	24 13
Londra	84 02	Berlino	38 87
Svizzera	387 54	Vienna	10 60
Spagna	—	Praga	32 75
Oro	333 13		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Asse
3.50 % netto (1906)	68 80	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	71 13	—

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Susa, in provincia di Torino, è stato, con decreto del 30 settembre, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 25 settembre 1920, in Carrubba, provincia di Catania, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 13-16 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina luglio e agosto 1919.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 13-16 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.**			
4-2-1919	British Phosphorised Metals Company, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: leghe di fosforo e rame e di fosforo e stagno in lingotti, metallo per cannoni, bronzo fosforoso, bronzo magnesifero e cuscinetti per ruote di veicoli fabbricati con metallo per cannoni, bronzo fosforoso e bronzo magnesifero. Già registrato nella Gran Bretagna ai numeri 381340, 383312, 383313	162-22	17428	22-8-1919
28-1-1919	Patent Cereals Company, a Geneva, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di sostanze adesive e cereali in genere	161-75	17399	14-7-1919
22-1-1919	New Castle Leather Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pelli da guanti, non tagliate	161-78	17387	14-7-1919
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).**			
		. . . .			
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
9-1-1919	Cecchi Angiolo (Ditta), a Empoli (Firenze)	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: vini	161-95	17415	30-7-1919
26-11-1918	Fabbrica di birra Carlo Metzger (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: birra	161-81	17406	29-7-1919
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
17-1-1919	Bordoli & Giacobino (Ditta), a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone per barba	162-12	17362	20-8-1919
4-2-1919	Giardeni Elda, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti per toletta, profumerie ed affini	162-21	17427	22-8-1919
17-6-1919	Melchionna Pasquale, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti per l'igiene della testa	161-80	18652	14-7-1919
16-1-1919	Pagni Raffaello, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: antisettico sotto forma di profumo, sapone e saponetta, acqua da toletta, neve (specie di pomata per la cura della pelle), cipria grassa per la pelle, cipria in genere, lozione per capelli, pomate, pasta dentifricia, blocchi volatili deodoranti per disinfezione di locali, ecc.	161-96	17416	30-7-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).			
21-11-1914	Aktiebolaget Ingeniorsfirman G. A. Lindstedt & C.°, a Stoccolma	Marchio di fabbrica destinato a contraddinguere: incudini, alberi, automobili, stufe per stanze da bagno, scaldabagni, vasche per bagno, soffietti, macchine soffiatrici, blocchi, trapani, forgie, apparecchi per collegamenti, freni, raschietti o alesatori, pietre da affilare, acciai per trapani, spazzole, cucine a benzolo, condotti per il fuoco, apparecchi per estinguere incendi, apparecchi perforatori, macchine perforatrici, apparecchi per piegare, ecc. Già registrato in Svezia al n. 18792	161-79	17405	14-7-1919
19-5 1919	Gio. Ansaldo & C. Società anonima italiana, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori per aviazione, ghisa tipo Svezia, acciaio in lingotti, lamiere di acciaio, leghe di ferro per siderurgia, aratri a motore, navi di legno, battelli a motore per l'industria della pesca, arredamento interno di navi, mobili di bordo, ecc.	161-84	17842	29-7-1919
19-5-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori per aviazione, ghisa tipo Svezia, acciaio in lingotti, lamiere di acciaio, leghe di ferro per siderurgica; aratri a motore, navi di legno, battelli a motore per l'industria della pesca, arredamento interno di navi, mobili di bordo, ecc.	161-85	17843	29-7-1919
20-11-1918	Art Metal Construction Company, a Jamestown, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mobili e suppellettili in metallo	161-78	17404	14-7-1919
24-1-1919	Bossi & Dell'Orto succ. a Claudio Zecchini (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli casalinghi e industriali in alluminio	161-93	17419	30-7-1919
31-12-1918	Bucyrus Company, a South Milwaukee, Wisconsin (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: draghe a vapore tipo ferroviario, draghe a vapore di qualunque tipo, escavatori, scavatori per trincee, caricatori speciali per carbone, draghe tuffanti; draghe per miniere alluvionali, draghe per conchiglie, draghe idrauliche o ad aspirazione	161-98	17412	30-7-1919
30 11-1918	De Benedetti Francesco, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti di fusione; oggetti, organi ed elementi gettati in metallo	161-82	17407	29-7-1919
23 5-1919	Feroldi Enrico, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carburatori, loro parti ed accessori	162-19	17981	20 8-1919
13-5-1919	Magliola Luigi Antonio, a Biella (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie di cuoio	161-86	18085	29-7-1919
13-5-1919	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie di cuoio	161-87	18086	29-7-1919
13-5-1919	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie di cuoio	161-88	18087	29-7-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
10-1-1919	Motta Domingo, Rugiu Edoardo e Villain Antonio, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti per uso tipografico, calcografico, litografico e riproduttore poligrafico	161-94	17413	30-7-1919
12-2-1919	Roe A. V. and Company, Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchinario di qualunque genere e sue parti compresi aeroplani e loro accessorî, ma eccettuate macchine agricole ed orticole e ruote dentate a frizione ed altre Già registrato nella Gran Bretagna al n. 379580	162-26	17432	22-8-1919
31-1-1919	Rowe Calk Company, a Southington, Connecticut (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: catene di trazione, di tiro ed antisdrucciolevoli irrazzanti Già registrato negli S. U. d'America al n. 122820	161-100	17421	30-7-1919
4-12-1918	Tonelli Alessandre, a Gussago (Brescia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: arnie	161-83	17408	29-7-1919
12-2-1919	Vender L. e C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: molini macinatori per minerali, concimi, calcari e simili	162-27	17433	22-8-1919
12-2-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine blocchiere-mattoniere	162-28	17434	22-8-1919
17-12-1918	Zavan Attilio, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: accessorî per motori a scoppio	162-11	17343	20-8-1919
22-1-1919	Whitin Machine Works a Whitinsville, Massachussetts (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine tessili non compresi anelli per torcere e filare Già registrato negli S. U. d'America al n. 121365	161-72	17365	14-7-1919
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria ecc., macchine da scrivere e apparecchi fotografici.			
18-12-1918	The Domestic Engineering Company a Dayton, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi elettrici di qualunque tipo e macchine, strumenti ed accessorî da usarsi negli apparecchi stessi	161-92	17410	30-7-1919
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.			
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
		CLASSE X. — Lavori in legno, sughero, ecc. arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per sport.			
18-12-1918	Kirsch Manufacturing Company a Sturgis, Michigan (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tendaggi, tappezzerie, panneggiamenti, e loro aste, e aste per fissaro i tappeti da scala	161-91	17409	30-7-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.			
		. . . .			
		CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.			
3-2-1919	International Motor Company a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: veicoli a motori ed accessori in genere	162-15	17426	20-8-1919
10-2-1919	Manifattura Italiana Chinghie Massoni & Moroni (Ditta) a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pelli bovine conciate (tutte le parti della pelle), cinghie, lacciuoli, cacciatacchetti, corde, articoli di cuoio in genere fabbricati con pelli bovine conciate	162-23	17429	22-8-1919
10-2-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere; pelli bovine conciate (tutte le parti della pelle); cinghie, lacciuoli, cacciatacchetti, corde, articoli di cuoio in genere fabbricati con pelli bovine conciate	162-24	17430	22-8-1919
22-1-1919	Menominee Electric Products Inc. a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: magneti, avviatori elettrici e motori elettrici per automobili in genere e simili	161-74	17398	14-7-1919
23-1-1919	United States Tire Company a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pneumatici in gomma per ruote di veicoli	161-77	17402	14-7-1919
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.			
		. . . .			
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso, d'ornamento personale non compresi in altre classi.			
		. . . .			
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.			
24-3-1919	Modiano Saul D. (Ditta) a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette	162-2	17770	14-8-1919
24-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette confezionata in tubetti	162-3	17771	14-8-1919
24-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette confezionata in tubetti	162-4	17772	14-8-1919
24-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette	162-5	17773	14-8-1919
24-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette in tubetti	162-6	17774	14-8-1919
		CLASSE XVI. — Canestri e guttaperca.			
		. . . .			
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.			
12-2-1919	Any-Tone Limited, a Staveley (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta fotografiche Già registrato nella Gran Bretagna al n. 342352	162-[illegible]	17431	22-8-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		Classe XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
22-1-1919	Baldacci Valentino, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	161-97	17417	30-7-1919
7-7-1919	Bertelli A. & C. (Società prodotti chimici e farmaceutici), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pillole di catramina	162-20	18091	20-8-1919
1-4-1919	Carvisiglia Francesco, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica	162-16	17776	20-8-1919
28-4-1919	Elifani Luigi, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimico-farmaceutici	162-17	17797	20-8-1919
30-4-1919	Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici e medicinali	162-8	17960	14-8-1919
30-4-1919	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici e medicinali	162-9	17961	14-8-1919
15-5-1919	Istituto Farmacoterapico Italiano, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	162-7	17832	14-8-1919
24-5-1919	Marchesini Pietro, a Vicenza	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pomata antitubercolare	161-89	18088	29-7-1919
24-5-1919	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir antitubercoloso	161-90	18089	29-7-1919
30-1-1919	Meloncelli Mario e Pozzini Giovanni, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinti erniari	161-99	17420	30-7-1919
14-2-1919	Mentholatum Company, a Buffalo New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: unguento per uso esterno nel trattamento di infiammazioni od eruzioni della pelle e nella cura del crup, nei mali di gola, dei catarri e simili malattie dipendenti da congestioni	162-30	17436	22-8-1919
17-1-1919	Natali Francesco, a Città Sant'Angelo (Teramo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	161-71	17363	14-7-1919
6-5-1919	Piccinino Enrico, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale	162-10	17965	14-8-1919
19-4-1919	Tioli Rodolfo, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale	162-1	17606	14-8-1919
		Classe XIX. — **Coloranti e vernici.**			
9-5-1919	Lucchini Gino, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostri comuni o per penne stilografiche, per timbri e tamponi, di vari colori, gomma liquida, ceralacca e gomme per cancellare, matite da disegno e copiative, penne stilografiche	162-18	17798	20-8-1919
31-1-1919	Società nazionale crema per calzature « Lift », a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	162-13	17424	20-8-1919
31-1-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	162-14	17425	20-8-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
13-2-1919	Improved Liquid Glues Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colle liquide Già registrato nella Gran Bretagna al n. 334936	162-29	17435	22-8-1919
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.			
22-1-1919	Public Service Cup Company, a Brooklyn, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: recipienti in genere e in ispecie di carta	161-76	17400	14-7-1919

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales.

Roma, gennaio 1920.

Per il direttore: BARATTIERI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Si notifica

Che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
3,50 %	429034	1564 50	Comune di Bogogno (Novara) - Vincolata	A favore della Cassa di risparmio di Milano in garanzia della restituzione della somma di L. 12,000 mutuata dal Comune di cui contro	9 aprile 1920

Roma, 30 settembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle antichità e belle arti.

CONCORSO

ad un posto di alunno della R. scuola italiana di archeologia in Atene.

A termini del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 260, è bandito il concorso ad un posto di alunno della R. scuola italiana di archeologia in Atene per l'anno 1921, con l'assegno di L. 3000.

Il termine per presentare le domande di ammissione è fissato a tutto il 31 ottobre 1920.

Le domande stesse dovranno essere redatte su carta bollata da L. 2,00 ed essere indirizzate al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti).

Gli aspiranti dovranno produrre il certificato di cittadinanza italiana con la indicazione precisa del domicilio, e la laurea in lettere, conseguita in una Università del Regno.

Il candidato potrà pure unire quelle pubblicazioni e quei titoli di studio che servissero a documentare la sua preparazione.

Le prove orali e scritte del concorso verteranno, a scelta del candidato, sopra la storia dell'arte classica e le antichità greche e le antichità romane.

Con particolare avviso sarà destinato il giorno in cui gli esami avranno luogo e la sede di essi.

Roma, 29 settembre 1920.

Il ministro
CROCE

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.